

SERGIO MESSINA^(*)

SOVRANITÀ E CRISI ECOLOGICA. PER UNA DEMOCRAZIA “VERDE” OLTRE LO STATO

Abstract: In this essay after have explored historical and philosophical genesis of sovereignty, the same concept will be analysed in the light of the theories of complexity that have been at the basis of the birth of contemporary ecology. This is an important premise to move on to an examination of the main theories (technocratic proposals such as “eco-authoritarianism”, and “decentralized” solutions such as bioregionalism) that since the 1970s have faced the complex relationship between sovereignty, ecology and ecological crisis. Finally, through a comparison with the current historical context, an attempt will be made to define the identity and role that the State plays today in order to govern global environmental changes together with its citizens, following the principles of a new “biotic”, democratic and supranational constitutionalism.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Stato moderno ed ecologia. Epistemologie della modernità giuspolitica. – 3. Le tentazioni tecnocratiche e la “governance ambientale globale”. – 4. Democrazia “locale” e territorio. Le soluzioni “decentralizzate”. – 5. Verso una *sintesi* “ecodemocratica” oltre il “locale” e il “globale”. – 6. Conclusioni.

1. — *Introduzione.*

Ritorna attuale, sia in ambito accademico sia politico, un dibattito ruotante attorno a un concetto fondamentale della dottrina dello Stato, del diritto pubblico e delle scienze politiche: quello della sovranità⁽¹⁾.

Lo stesso riacquista “vigore” in ragione di discussioni che hanno molto spesso ad oggetto equivoci o fraintendimenti, dovuti a una confusione per-

^(*) Università degli Studi di Salerno. La traduzione di tutti i testi in lingua inglese e francese, ove non diversamente indicato, sono a cura dell’Autore del presente lavoro.

⁽¹⁾ Cfr. C. GALLI, *La sovranità*, Bologna, 2019; A. SOMMA, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, (DeriveApprodi) Roma, 2018; T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale*, (Meltemi) Milano, 2018.

petrata dal frequente utilizzo del termine “sovranoismo” che denota invece un’accezione politico-ideologica (generalmente di impronta conservatrice e a carattere nazionalistico) orientata a difendere l’identità e i confini statuali da qualsivoglia “ingerenza” esterna (culturale, economica, politica ecc.).

Una discussione rinvigorita dalla necessità da un lato di non opacizzare mediante equivoci di tipo linguistico, sociologico e antropologico un concetto chiave della filosofia del diritto pubblico non riducibile eventualmente a ciò che può essere considerato semmai soltanto uno dei suoi possibili aspetti, dall’altro di comprendere quale compito possa (e forse ancora debba necessariamente) assolvere⁽²⁾ visto il ridimensionamento della capacità da parte degli stessi Stati di permanere quali unici detentori di un effettivo potere “pubblico” di *condizionamento* (coercizione, normazione, e in generale il riferimento è a tutto ciò che attiene al nesso potere-obbedienza-libertà) tanto interno (sul proprio territorio, popolo e governo), quanto esterno (nei confronti di altri Stati e/o di soggetti pubblici e privati che concorrono oggi sempre più frequentemente nell’arena internazionale) e in rapporto ad altre sfere di regolazione sociale come l’economia, la finanza, ad altre Organizzazioni a carattere sovranazionale come l’Unione Europea o Autorità indipendenti, Agenzie tecniche ecc., in particolare nel contesto del diritto internazionale dell’ambiente.

Quest’ultimo nella prospettiva seguita nel presente scritto (ovvero la necessità, condivisa da una parte della dottrina “giusambientale”, di costruire un *rule of law for nature*⁽³⁾ finalizzato non a ritagliare un ulteriore ed ennesimo settore di intervento inerente alla regolamentazione delle “matrici” dell’ambiente umano o naturale secondo la consueta ed errata *giustapposizione* tra interessi appartenenti al genere umano e salvaguardia del “sistema Terra”)

⁽²⁾ Si può affermare, come evidenzia Carlo Galli, che «grava sulla sovranità il pesante compito di restituire alla politica la sua complessità, la sua determinatezza, la sua legittimità, la sua controllabilità, la sua serietà». Cfr. C. GALLI, *La sovranità*, cit., posizione di e-book 964 di 1271

⁽³⁾ Per un approfondimento della tematica, cfr. C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, (Cambridge University Press) Cambridge, 2013.

dovrebbe tener conto non soltanto delle consuete suddivisioni della “materia” *de quo* (seppur oggi la stessa sia concepita in modo “trasversale” e “integrato”), ma dei complessivi equilibri ecosistemici del pianeta secondo una visione “olistica” del rapporto umanità/natura⁽⁴⁾. In altri termini, come anche affermato in un recente Report delle Nazioni Unite del 2018⁽⁵⁾, il diritto internazionale dell’ambiente (*environmental rule of law*) soffre di un certo grado di “frammentarietà” e risulta carente sia quanto a coerenza, coordinamento e sinergia tra i vari contesti di produzione normativa e istituzionale, sia nella predisposizione di adeguati strumenti di implementazione. Tutto ciò, come si precisa nello stesso documento, potrebbe provocare serie ricadute quanto a effettività nella tutela dei diritti “ambientali”⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Il termine olistico (insieme all’aggettivo olistico) è stato coniato negli anni Venti da Jan Smuts (1870-1950), filosofo sudafricano, autore di *Holism and Evolution* (Olistico ed evoluzione), in continuità con il pensiero evoluzionista ed è stato utilizzato (soprattutto da Willard Van Orman Quine) al fine di sostenere un’impostazione metodologica che non riducesse la dimensione epistemologica delle teorie scientifiche solo a singoli aspetti di esse, ad esempio relativamente a dati empirici presi isolatamente rispetto al contesto storico-culturale (*Weltanschauung*) in cui gli stessi sono prodotti. Dal punto di vista dell’ecologia scientifica «L’Olistico (dal greco “holon”, cioè tutto) è basato sull’idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate né isolatamente né esclusivamente tramite le sue componenti in quanto la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della somma (delle prestazioni) delle parti prese singolarmente. Tale concezione sottolinea il fatto che la materia è “organizzata” attraverso un processo di raggruppamento ordinato di enti-sistemi (*wholes*) che formano la natura. In quest’ultima è presente una spinta continua verso forme di vita e di organizzazione sempre più complesse che giustifica sia sul piano scientifico che filosofico il legame relazionale che necessariamente la singola parte ha con il “tutto”. Si spiega in tal modo l’idea che l’organismo vivente può e deve essere considerato solo nella sua totalità e completezza e non come semplice somma di parti irrelate. Cfr. C. JOHNSON, *Dizionario della nuova ecologia. Le parole chiave della filosofia ambientalista*, (Mondadori) Milano, 1994 (1991), p. 306 ss.

⁽⁵⁾ Cfr. Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 30 novembre 2018, *Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment*, documento disponibile su: wedocs.unep.org.

⁽⁶⁾ Si tratta di una prospettiva etico-giuridica riconducibile a un “antropocentrismo debole” che ricusa un atteggiamento “dominativo” sebbene neghi un valore intrinseco da attribuire agli enti naturali in quanto tali, conservando in questo modo una sorta di “specificità” che si manifesta però con un atteggiamento responsabile e razionale. «Siamo – come

Nel presente scritto sarà affrontato a partire da una genesi dello Stato moderno in rapporto all'epistemologia derivante dalle "scienze della complessità"⁽⁷⁾, la relazione che sussiste tra la "sovranità" intesa come *fondazione dell'ordine moderno* e l'attuale crisi ecologica, e quali sono state le tesi che a partire dagli anni Settanta del secolo scorso hanno espresso il potenziale di questo concetto al fine di avanzare proposte in merito a "forme di governo" idonee a fronteggiarla, e infine quanto oggi quelle stesse tesi siano ancora o meno valide e/o attuali.

La tesi "autoritaria", che un tempo vedeva lo Stato "hobbesiano" porsi al centro delle riflessioni di alcuni autori "pessimisti" sulla capacità della democrazia di costituire un valido strumento di risoluzione dei problemi affe-

è stato osservato – qui, pienamente all'interno della prospettiva antropocentrica tesa piuttosto al "*greening of the human right law*" che alla creazione di un "*law of environmental rights*". Cfr. S. CIUFFOLETTI, *Verso una giurisprudenza ecologica il discorso giurisprudenziale sui diritti connessi alla protezione dell'ambiente*, in *Jura Gentium, La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, vol. XVI, n. 1, anno 2019, p. 201. «La genesi dei diritti ambientali va [quindi] individuata, nel tentativo di corroborare la tutela della dignità umana dinanzi all'uso indiscriminato delle risorse ambientali, allo sfruttamento economico e sociale dell'ambiente, alla distruzione degli *habitat* naturali ed al deterioramento delle condizioni di vita primarie per l'uomo». Cfr. A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, Ambiente, Generazioni future, Specie Umana*, Milano, 2012, pp. 117-118. Tale impostazione, fatta propria dai numerosi casi sottoposti alla Corte EDU e fondata sull'individualismo metodologico, non costituisce peraltro la pietra angolare del diritto ambientale in quanto il diritto a un ambiente sano può essere equiparato o associato ad altri diritti sociali ed economici come il diritto allo sviluppo economico o costituire esso stesso «il passaggio da un diritto antropocentrico a uno biocentrico [che] associa i diritti connessi all'ambiente con una dimensione solidaristica e collettiva in cui si realizza l'espansione della soggettività giuridica dall'individuo alle comunità (*peoples*), titolari del diritto a decidere come meglio gestire e proteggere l'ambiente». Cfr. S. CIUFFOLETTI, *Verso una giurisprudenza ecologica il discorso giurisprudenziale sui diritti connessi alla protezione dell'ambiente*, cit., p. 202.

⁽⁷⁾ Il termine "complessità" fa capo a una serie di teorie scientifiche (ad esempio alla biologia sistemica di Ludwig von Bertalanffy, alla cibernetica di Norbert Wiener) e filosofiche sviluppatasi nel scorso secolo che assume l'imprevedibile, l'incerto, il punto di osservazione, la contraddizione, la molteplicità, la disgiunzione e la contestuale ricorsività circolare degli elementi di un "sistema" o di un "ambiente" a oggetto della propria indagine; ove il primo entra sempre in relazione con l'osservatore e viceversa. Un approccio che era già iniziato ad emergere con la crisi della fisica classica, e con l'osservazione del mondo subatomico. Cfr. per tutti E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, trad. it. di M. Corbani, (Sperling & Kupfer) Milano, 1993.

renti a uno sviluppo economico incontrollato, è oggi sostituita da soluzioni “tecnocratiche” di impronta “scientista” ed “economicista” che avallano un “governo della competenza” da affidare o a un’élite di esperti (in particolare scienziati) o lasciando alla spontaneità del mercato la capacità di autoregolarsi armonizzando crescita economica e tutela ambientale.

Nel primo caso abbiamo una soluzione *puramente* “elitista”, nel secondo, modelli che prevedono comportamenti flessibili e diffusi da parte soprattutto di attori privati (imprenditori, multinazionali, istituzioni economiche e finanziarie, ecc.) la cui adozione è ispirata e improntata su criteri utilitaristici, e supportata da una mera analisi tecnica sui costi-benefici dell’azione economica.

A queste due proposte (opposte ma tra loro speculari) che hanno del resto rappresentato i due “paradigmi” delle politiche ambientali⁽⁸⁾ fanno da *pendant* la soluzione “territorialista” e quella dei “commons” che trovano le loro origini rispettivamente nel bioregionalismo⁽⁹⁾, e nel pensiero di Elinor Ostrom⁽¹⁰⁾.

Queste ultime pur nelle diverse declinazioni che verranno in seguito esaminate, esprimono il senso del “riabitare” i *luoghi* e oggi ripropongono quegli stessi scopi avallando una scelta “locale” ed “eco-comunitaria”, promuovendo una democrazia di tipo partecipativo a integrazione o in alcuni casi in aperta opposizione a quella rappresentativa. Vi è, infatti, in generale una diffidenza non solo nei confronti dello Stato, considerato come strumento di

⁽⁸⁾ Il primo è il *command and control*, ovvero una tecnica di regolazione relativa a *standard* legali vincolanti (ad esempio limiti di emissione e norme sulla qualità ambientale, autorizzazioni o interdizioni sull’attività da svolgere, tasse e imposte “verdi”, adozione di specifiche o migliori tecnologie dal punto di vista dell’efficienza energetica e di consumo di risorse naturali), il secondo ha ad oggetto strumenti economici *marketbased*, lasciati al contrario a una spontanea autoregolamentazione degli attori economici e della finanza (permessi negoziabili del diritto di inquinare, titoli assicurativi sui danni ambientali ecc.) Per un’analisi dettagliata delle politiche ambientali cfr. M. CAFAGNO, F. FONDERICO, *Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente*, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto ambientale, I. Principi generali*, Padova, 2012.

⁽⁹⁾ Cfr. K. SALE, *Le regioni della natura. La proposta bioregionalista*, trad. it. di Spazzali, (Eleuthera) Milano, 1991; e A. MAGNAGHI, *La bioregion urbaine*, Édition Etérotopia, Paris, 2014.

⁽¹⁰⁾ Cfr. E. OSTROM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, (Cambridge University Press) Cambridge, 1990.

oppressione, ma anche del diritto internazionale e comunitario ambientale, entrambi informati dal principio dello “sviluppo sostenibile” e da una “crescita verde” in cui la natura non è considerata come un dispositivo dotato di una propria autonomia, ma disciplinata come una variabile dell’economia⁽¹¹⁾.

A queste correnti sarà rivolto un raffronto e allo stesso tempo uno sguardo critico al fine di indagarne potenzialità e limiti rispetto a una problematica, la questione “ambientale” ed ecologica che è, e resta, principalmente di natura “globale”. In rapporto anche a un altro importante tema che in questa sede potrà essere soltanto sfiorato, ma che risulta essere necessario al fine di comprendere il senso di un “recupero” e allo stesso tempo di una “rivisitazione” in chiave ecologica (e non meramente “ambientale”) della categoria giuspolitica della “sovranità” (anche e soprattutto in funzione della costruzione di un *rule of law for nature* sovranazionale) ovvero la crisi della democrazia rappresentativa, nata entro la cornice dello Stato moderno.

2. — *Stato moderno ed ecologia. Epistemologie della modernità giuspolitica.*

La sovranità, come è noto, costituisce espressione di un «principio cardinale [in base al quale] è stato costruito il diritto pubblico dello Stato moderno dell’Europa continentale»⁽¹²⁾ il cui potere è determinato da un lato dall’esclusività della propria supremazia (*superiorem non recognoscens*), dall’altro dal riconoscimento di una pari ed eguale potestà giuridica di altri soggetti nell’ambito di un *diritto internazionale generale*⁽¹³⁾.

Quanto al dato definitorio essa è «il modo in cui un corpo politico si rappresenta (o si presenta) per esistere, per volere, per ordinarsi e per agire secondo i propri fini nell’epoca moderna in cui l’ordine politico non è più le-

⁽¹¹⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell’era fossile del costituzionalismo*, in *Dir. pubbl. comp. europeo*, Fascicolo speciale 2019, pp. 70-71.

⁽¹²⁾ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, (Einaudi) Torino, 1992, pp. 138-140.

⁽¹³⁾ Cfr. P. BARILE, E. CHELLI, S. GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 8ª ed., Padova, 1998, p. 31.

gittimato da fondamenti tradizionali»⁽¹⁴⁾ (metafisici, religiosi, consuetudinari ecc., caratteristiche tipiche soprattutto della precedente epoca medievale) ma è fondato artificialmente sulla “contingenza” e sul dinamismo della *volontà* (non più quindi sui contenuti statici e immutabili di una *auctoritas*). Secolarizzazione della società (attraverso la neutralizzazione dei conflitti religiosi) e costruzione del mito dell’impersonalità del sistema giuridico, esso stesso promosso a “persona” (quella che diventerà nell’Ottocento “la personalità giuridica dello Stato”)⁽¹⁵⁾ vanno di pari passo.

La stessa sovranità si articola e si evolve nelle varie fasi storiche: a partire (convenzionalmente) dalla pace di Vestfalia del 1648 (anno in cui si concluse la guerra dei Trent’anni), ove si caratterizza principalmente come espressione del monopolio della violenza legittima all’interno e verso l’esterno (ovvero nelle funzioni di polizia e di belligeranza)⁽¹⁶⁾ per poi approdare (non senza discontinuità, sfasature temporali e contaminazioni) prima in uno Stato *liberale* di diritto (supremazia della legge ed eguaglianza di fronte alla medesima, eliminazione dell’arbitrio a favore della trasparenza giuridica e procedurale, separazione dei poteri ecc.)⁽¹⁷⁾ e successivamente nello “Stato costituzionale”, dopo la Seconda guerra mondiale (in reazione all’esperienza lacerante dei regimi totalitari) ove diritti e principi furono fissati in Carte scritte rigide

⁽¹⁴⁾ Cfr. C. GALLI, *La sovranità*, cit., posiz. 61.

⁽¹⁵⁾ C. GALLI, *La sovranità*, cit., posiz. 397.

⁽¹⁶⁾ C. GALLI, *La sovranità*, cit., posiz. 254.

⁽¹⁷⁾ «Non c’è dubbio – come evidenzia Zagrebelsky – che lo stato di diritto abbia rappresentato storicamente uno degli elementi essenziali delle concezioni costituzionali liberali. Tuttavia, non è affatto evidente che esso sia incompatibile con altri orientamenti politico-costituzionali. [Ciò] non comportava affatto che lo Stato rinunciasse al suo carattere potestativo o si riducesse “a mero ordinamento giuridico senza propri scopi amministrativi o a semplice difesa dei diritti degli individui”, ancora non si andava necessariamente contro l’essenza dello Stato di polizia, anche se si spostava l’accento dall’azione libera del Sovrano alla predeterminazione legislativa». Tanto che seppur avendo costituito soltanto una fase storica di trionfo e allo stesso tempo di collasso della sovranità la connotazione sostanziale dello Stato Ottocentesco inerente ai compiti e ai fini da perseguire in rapporto allo sviluppo naturale della vita dei singoli e della società sarebbe stata travolta dal nazionalismo dei primi decenni del secolo successivo; situazione storica che avrebbe portato poi di lì a poco alla Prima guerra mondiale e in seguito alla nascita dei regimi totalitari.

(ovvero non modificabili dal legislatore ordinario se non in forza di procedure che costituiscono esse stesse il riflesso di un sistema generale di “pesi e contrappesi”) finalizzati a limitare (tramite sia l’azione delle Corti costituzionali, sia nel meccanismo elettorale e partecipativo insito nello stesso pluralismo politico dello Stato “pluriclasse”) e al contempo indirizzare la “sovranità” secondo un progetto condiviso di social-democrazia.⁽¹⁸⁾ Come evidenzia Carlo Galli: «la sovranità democratica è dal punto di vista materiale protezione fisica e promozione sociale della persona: “Stato economico” come Stato sociale e come Stato del benessere, insomma (il prodotto del cosiddetto “compromesso socialdemocratico”). Il che implica anche che l’economia capitalistica, il contenuto empirico di questa forma di sovranità, abbia una forma “mista”, o in ogni caso moderata dalla politica, che non ammette alcuna “sovranità del mercato”»⁽¹⁹⁾.

A fronte di un evidente indebolimento della sovranità⁽²⁰⁾, causato dal già menzionato potere “concorrenziale” di altri “soggetti globali”, essa si ripresenta nondimeno da un lato in forme “Iper”⁽²¹⁾, in cui dietro una “morale giuridico-umanitaria” riaffiora lo stato di *eccezione* schmittiano⁽²²⁾, mentre specularmente si avverte un “bisogno di sovranità”⁽²³⁾ che non si identifica soltanto con l’attuale tendenza “sovranista” a rivendicare *sic et simpliciter* il primato dello Stato (soprattutto in rapporto a un “estraneo”), ma anche, ad

⁽¹⁸⁾ «Certo – osserva Carlo Galli –, la sovranità democratica fa suo un progetto di normalità da cui l’eccezione è bandita come centro propulsore; e, certo, viene proclamato concluso il ruolo trascendentale della sovranità; questa rimane però non solo come somma reale dello Stato e come punto di equilibrio tra diversi interessi economici e diverse legittimità, ma anche come sintesi ideale e prospettiva dei poteri istituzionali e come espressione dell’autonomia di un popolo, della sua volontà di autogoverno, anche se questa volontà non è concentrata in una sola istituzione. La democrazia non implica la fine della sovranità, della soggettività politica collettiva». Cfr. C. GALLI, *La sovranità*, cit., posiz. 568.

⁽¹⁹⁾ C. GALLI, *La sovranità*, cit., posiz. 578.

⁽²⁰⁾ Sul tema cfr. M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Bologna, 2010; A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell’età globale*, Roma-Bari, 2013.

⁽²¹⁾ Cfr. G. PRETEROSI, *La politica negata*, Roma-Bari, 2011 p. XVII.

⁽²²⁾ Cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, p. 32 ss.

⁽²³⁾ Cfr. C. GALLI, *La sovranità*, cit.

esempio, da ragioni di resistenza a un potere coloniale o di indipendenza rispetto a uno centrale, o da esigenze “protettive” riconducibili a un indebolimento dei diritti sociali causati dalle politiche di austerità per far fronte al debito pubblico, dai vincoli europei ecc.

Esigenze che, a metà degli anni Duemila, erano state avvertite anche dai fautori di una “democrazia ecologica” e di uno “Stato verde”⁽²⁴⁾ ovvero di una proposta elaborata nei paesi anglosassoni⁽²⁵⁾ che assume come punto partenza, per fronteggiare adeguatamente l’attuale crisi ecologica, lo Stato, in virtù del monopolio della forza che (nonostante l’indebolimento sopra menzionato) comunque permane in capo a esso. Allo scopo però di revisionarne profondamente la struttura e la funzione, attesa la natura “transfrontaliera” dei problemi da affrontare (cambiamento climatico, piogge acide, la natura “diffusa” dell’inquinamento e del degrado ecc.) in ragione dei quali nozioni come quelle di *confine* e/o di *territorio* risultano inadeguate se si vuole comprenderli e contemporaneamente fronteggiarli in modo efficace. Struttura e funzione che si esprimono attraverso la costruzione di una “eco-democrazia” che intende riportare la politica dalle mani invisibili del mercato e della tecnica alla trasparenza dell’azione collettiva dei cittadini⁽²⁶⁾.

«Il territorio – come evidenzia Francesco Viola – è quella parte della *natura non umana* su cui e in cui lo Stato esercita la sua sovranità. Il termine stesso indica una delimitazione della terra, un ambito naturale circoscritto non già perché di per sé indivisibile, ma perché convenzionalmente individua i confini materiali dell’autorità statale. Non è l’unità del territorio che definisce l’unità dello Stato, ma al contrario è l’unità del potere sovrano che fa di una porzione della natura non umana un “territorio”, cioè qualcosa di

⁽²⁴⁾ Cfr. J. DRYZEK, *The Politics of the Earth. Environmental Discourses*, 2ª ed., (Oxford University Press) Oxford, 2005; R. ECKERSLEY, *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, (The MIT Press), Toronto, 2004; J. BARRY, *Rethinking the Green Politics, Nature, Virtue and Progress*, (Sage) Londra, 1999.

⁽²⁵⁾ Principalmente Australia e Gran Bretagna. Accanto ad essa si è contemporaneamente sviluppato anche un ramo “continentale”. Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica. L’ambiente e la crisi delle istituzioni neoliberali*, 2ª ed., Roma-Bari, 2006 (2004); e D. BOURG, K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, (Seuil) Paris, 2010.

⁽²⁶⁾ Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica*, cit.

significativo dal punto di vista politico e giuridico. Ciò vale anche in negativo, cioè per designare i territori su cui non si esercita alcuna potestà statale. Insomma, la natura non umana o appartiene ad uno Stato o non appartiene ad alcuno Stato, o è amministrata da uno Stato o è amministrata da accordi tra gli Stati, o è già in possesso di uno Stato o è suscettibile di essere conquistata da un potere sovrano. [Infatti] se guardiamo alla formazione originaria del concetto moderno di sovranità, dobbiamo constatare che in esso il territorio e, più in generale, la natura non umana non hanno avuto alcun ruolo determinante. La ragion d'essere della sovranità non è certamente quella di dominare sulle cose, ma sugli uomini, producendo comandi moralmente obbligatori. Essa si rivolge agli esseri umani e non già alle cose, emana leggi per gli uomini e non già per la natura»⁽²⁷⁾.

Potrebbe essere metodologicamente fuorviante interrogarsi secondo un “gioco prospettico” (ovvero alla luce della cultura, delle conoscenze e del tempo storico che ha investito la “questione ambientale” intesa nei termini di una problematica complessiva avente ad oggetto lo studio delle implicazioni e degli effetti delle azioni umane sugli ecosistemi naturali) sulle ragioni di una “compatibilità ecologica” del *concetto* di sovranità⁽²⁸⁾.

Ma l'esigenza di ricostruire lo stesso concetto deriva in realtà non soltanto da interpretazioni o “opinioni”⁽²⁹⁾ ma, soprattutto, da *vicende*, da fatti

⁽²⁷⁾ Cfr. F. VIOLA, *Stato, vincoli, natura*, Relazione al XIX congresso di filosofia giuridica e politica (Trento, 29-30 settembre 1994), pp. 9-11, corsivo nostro.

⁽²⁸⁾ Come è stato osservato da Mariachiara Tallacchini «“Sovranità” e “ecofilosofia” sono termini plurali, esprimono una generalità che si concretizza in molte forme diverse. Le filosofie dell'ambiente sono plurime. Parlare di ecofilosofia non significa assumere una particolare posizione filosofica, ma solo tematizzare filosoficamente i problemi ambientali». Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, in *Arch. giur.*, 1995, p. 229. Tuttavia il “deficit ecologico” fa sì che non possa più essere trascurato il *continuum* tra società e natura, tale che risulti essere oggi parzialmente inadeguata tanto l'antropologia che è alla base della costruzione dello Stato moderno (ovvero l'autoconservazione della sola vita umana), quanto lo stesso dispositivo della “autorizzazione” alla rappresentanza unitaria di un corpo politico stanziato su un dato territorio.

⁽²⁹⁾ Secondo una diversa prospettiva, quella di Michel Foucault, ciò che costituisce il fulcro dell'episteme della rappresentanza moderna non è tanto il collegamento tra il potere e lo spazio, o tra il primo e una collettività di soggetti organizzati seguendo deter-

storici *reali*⁽³⁰⁾ (come la crisi ecologica) che a loro volta si intrecciano con una “storia naturale”⁽³¹⁾. Ciò giustifica l’attualità di una differente costruzione scientifica della stessa “sovranità” da orientarsi secondo *finalità ecologiche* e ponendo in primo luogo in essere una revisione della metafora della natura concepita come una “macchina”⁽³²⁾ da scomporre per analizzarne le singole parti (riduzionismo) secondo rapporti lineari di causa-effetto (meccanicismo) a favore di un *approccio sistemico*: «quello che *non* accetta la logica che la somma delle parti, la somma di tante microconoscenze, costruisce la conoscenza del tutto, che presuppone l’irriducibilità del sistema alle sue parti, che accetta che l’osservatore è parte del sistema osservato, che opera contestualmente su analisi e sintesi, su visione *olistica* e *induttiva*,

minate procedure elettive e deliberative, quanto la separazione che intercorre all’interno della popolazione tra “specie umana” in quanto espressione di bisogni naturali comuni e “pubblico” come insieme di “opinioni inventate” ovvero comportamenti, giudizi e conoscenze individuali che rimandano in via esclusiva al registro culturale umano. Cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, trad. it. di M. Bertani e V. Zini, (Feltrinelli) Milano, 2005. Sul tema cfr. M. CARDUCCI, *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno*, in *H-ermes*, 2018.

⁽³⁰⁾ Sul problema della dimensione del “reale” al di là di ogni rappresentazione simbolica, compresa quella scientifica cfr. D. DOUCLOIS, *La democrazia delle passioni. Per una nuova ecologia politica*, (Dedalo) Bari, 2000 (1996).

⁽³¹⁾ «Appare (...) evidente che la natura deve essere pensata sotto la categoria della *temporalità* e non dell’eternità (...). Essa ha veramente una *storia* in senso proprio, nasce, cresce e deperisce» (Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto. Lezioni di filosofia del diritto. Anno accademico 1993-94*, Pubblicazione del Dipartimento di Studi su Politica, diritto e società, Università di Palermo, p. 35) non solo *indipendentemente* dall’azione distruttiva dell’essere umano, ma anche *a causa* di essa.

⁽³²⁾ Come osserva Alessandro Pandolfi: «Tra il XVII e XVIII secolo, l’orologio è la metafora prevalente per spiegare la struttura e il funzionamento rispettivamente dell’universo, del corpo umano e dell’ordine politico. Così come l’universo è concepibile come un ordine funzionante secondo ragione in modo immutabile e il corpo è un automa mosso da meccanismi regolari capaci di autopropulsione, anche lo Stato è una struttura centralizza tra le cui parti cooperano con la stessa rapidità e naturalezza delle ruote di un orologio. Nella seconda metà del Seicento (...) l’immagine dell’orologio, e soprattutto quella dell’automata, iniziano a essere svalorizzate come sinonimo di dispotismo e di servitù più o meno volontaria». Cfr. A. PANDOLFI, *Natura umana*, Bologna, 2006, p. 124.

che coglie le relazioni»⁽³³⁾ quale dimensione più adeguata per affrontare l'ambiente⁽³⁴⁾.

È a partire dallo statuto delle “teorie della complessità”⁽³⁵⁾, ovvero dall'interazione circolare tra discipline umanistiche e scientifiche e dall'esigenza di un'epistemologia che superasse le dicotomie della modernità (principalmente l'opposizione mente-natura)⁽³⁶⁾, che si è posto il problema di un nuovo *metodo* per le scienze sociali (tra cui la politica e il diritto) ispirato a un'organizzazione del sapere che potesse “superare” le barriere disciplinari in un'ottica di *interazione* tra le “due culture”, al fine di “risco-primare” la genesi di concetti, idee e categorie giuspolitiche, adatte a soddisfare esigenze (ri)fondative.

L'ordine politico (la *res pubblica*) inteso come *spazio*⁽³⁷⁾ è in realtà una costruzione “artificiale” che si pone in opposizione all'estensione materiale dell'*orbis* (il mondo naturale)⁽³⁸⁾. Il razionalismo moderno ha costituito indubbiamente una rottura rispetto alle concezioni filosofico-politiche antica e medievale (in particolare aristotelico-tomista) in base alle quali l'essere umano è dotato per natura di un istinto sociale; il criterio che guida

⁽³³⁾ Cfr. V. COGLIATI DEZZA, *Un mondo tutto attaccato. Guida all'educazione ambientale*, (Franco Angeli) Milano, 1993, p. 36.

⁽³⁴⁾ V. COGLIATI DEZZA, *Un mondo tutto attaccato*, loc. cit.

⁽³⁵⁾ Cfr. *retro*, nt. 7.

⁽³⁶⁾ Il riferimento è all'atteggiamento di derivazione cartesiana che contrappone la “mente” del “soggetto”, alla “mente/organizzazione” più ampia della materia, cioè della natura, il quale ha costituito secondo Bateson l'errore epistemologico principale dell'Occidente cui è scaturita un'"epistemologia del dominio". Una “strumentalizzazione” in cui è “legittimata” a livello “metodologico” l'idea di “manipolabilità della natura che a sua volta ha costituito anche le premesse culturali della “civiltà industriale”, in cui tecnica e tecnologia diventano “autoreferenziali”, oscurando in questo modo la stessa distinzione tra “mezzi” e “fini”. Cfr. G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, trad. it. a cura di G. Longo, (Adelphi) Milano, 1977.

⁽³⁷⁾ Nel lessico di Carl Schmitt è indicato con il termine Raum (il luogo politico-sociale in cui si manifesta l'ordine delle relazioni esclusivamente tra esseri umani).

⁽³⁸⁾ Indicato invece con “Ortung” (il luogo fisico e biochimico delle cose in relazione all'essere umano). Per una più approfondita discussione sui due termini cfr. M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell'era fossile del costituzionalismo*, cit.

l'azione secondo Thomas Hobbes infatti è piuttosto l'interesse personale (*self-interest*) e il perseguimento del proprio utile.⁽³⁹⁾ Ed è da tale aspetto imprescindibile della natura umana che nasceva l'esigenza di superare lo "stato di natura" e instaurare una "pace formale" che evitasse la guerra di tutti contro tutti. E, specularmente, lo Stato si interessa della natura non umana unicamente per scopi di *autoconservazione* consistenti da un lato nella distribuzione di beni scarsi e dall'altro per permettere un'azione tecnologica che superasse «le forze dei singoli cittadini o di gruppi di essi (ad esempio, la costruzione di una ferrovia, la bonifica di una palude o lo scavo di una miniera)»⁽⁴⁰⁾.

Si sviluppa così inevitabilmente nella modernità un connubio tra scienza, filosofia e sapere sociale (economia, statistica, demografia, diritto ecc.) che supporta mediante occupazione, appropriazione e suddivisione di spazi la costruzione di *entità politiche* in accordo con una concezione meccanicistica (lo Stato come aggregato di individui-atomi) e gerarchica dell'ordinamento giuridico.

È la ragione principale per la quale la sovranità diverrà successivamente bersaglio di un'accesa critica soprattutto da parte del pensiero "benicomunista"⁽⁴¹⁾ il quale evidenzia lo stretto legame che è intercorso e ancora intercorre tra essa e la proprietà (pubblica e privata) quali principi

⁽³⁹⁾ Vi è in tal senso un significativo passaggio del Leviatano dove è descritta la "fisica politica" hobbesiana: «Ogni uomo brama ciò che è bene per lui e fugge tutto ciò che è male; e fugge in primo luogo il più grande dei mali che sono in natura: la morte; e tutto questo secondo una necessità naturale che non è diversa da quella per cui un sasso precipita al suolo». Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, trad. it. di G. Micheli, (Rizzoli) Milano, 2011 (1651). Come osserva in merito Dominique Bourg: «Per i teorici del contratto sociale, è precisamente questo pericolo di essere vittima del comportamento "naturale" degli altri che porta gli individui razionali a scambiare la loro libertà naturale con una pace formale. Un sistema rappresentativo ben costruito allontana il processo di elaborazione delle leggi da ciò che è basso ed egoista – questi tratti "naturali". [Esso] si definisce intrinsecamente in opposizione alla natura». Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, cit., p. 51.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. F. VIOLA, *Il ritorno della natura nella morale e nel diritto*, cit., p. 144.

⁽⁴¹⁾ Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, (Aboca) San Sepolcro, 2017.

organizzativi che hanno legittimato l'“estrattivismo”⁽⁴²⁾ e la “recinzione” dei “beni comuni”⁽⁴³⁾ a discapito di un'organizzazione sociale (qual era quella premoderna) diseguale ma “pluralistica”, generando un tipo di società (quella moderna) improntata su rapporti individualistico-mercantili che ha costituito a sua volta una delle cause principali dell'attuale crisi ecologica.

Si può, quindi, affermare che la rappresentanza moderna (il Soggetto politico identificato nella costruzione artificiale dello Stato-persona) si fonda su: «un governo rappresentativo finalizzato a regolare i conflitti che si producono tra gli uomini che tentano di *valorizzare* la natura fisica. Una volta messa in sicurezza la proprietà, i teorici del contratto sociale, si aspettano che si persegua rapidamente la valorizzazione della terra. La rappresentanza moderna è stata concepita sia per aprire la strada a una trasformazione

⁽⁴²⁾ Il termine “Estrattivismo” «rimanda a quella dimensione coloniale di organizzazione politica e sociale, che ha permesso al Nord di svilupparsi attraverso la predazione del Sud del mondo e che si fa risalire alla “Conquista” e alla consumazione del primo genocidio moderno dettato da interessi economici globali lo sfruttamento del Cerro Rico de Potosí, dove nel 1545 furono sacrificati otto milioni di indigeni; un crimine che ha accompagnato l'emersione dell'economia moderna ma anche la relazione centro-periferia dei “flussi giuridici” della modernità giuridica. L'espressione, pertanto, identifica qualsiasi forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di interessi economici, pubblici o privati, nazionali o esteri (si pensi all'attuale fenomeno del *Land Grabbing*), esterni a quelli dei soggetti locali, nei cui territori risiedono tali ricchezze, e perseguito attraverso narrative, pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione, estranee a tradizioni e culture del territorio di sfruttamento. In ragione di tali caratteristiche, l'“estrattivismo” funziona non solo per spossessamento delle risorse naturali, ma anche per negazione della cultura e storia soggettiva di un territorio, a vantaggio esclusivamente di “altro”». Cfr. M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell'era fossile del costituzionalismo*, cit., p. 63.

⁽⁴³⁾ Il riferimento è a una serie di leggi che nel XVII secolo il Parlamento inglese emanò (*parliamentary enclosures*) ponendo l'obbligo di privatizzazione e di attribuzione di titoli della proprietà fondiaria. Ciò al fine di assicurare attraverso l'accentramento del potere la concentrazione delle risorse necessaria per garantire a livello interno un certo grado di sviluppo economico e tecnologico e a livello esterno la proiezione dell'autorità sovrana come potenza imperialistica. Per un'analisi storica più approfondita cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, cit., p. 84. Con le “enclosures” furono soppressi i diritti consuetudinari quali la spigolatura, la raccolta della legna e di altri prodotti della foresta, l'accesso ai fiumi, ai laghi e altri ancora. Cfr. F. CAPRA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, loc. cit.

continua delle risorse della Terra sia per assicurare l'ordine e proteggere la libertà»⁽⁴⁴⁾ (e con essa la proprietà).

Tale accusa allo stato moderno fu al contrario estranea al clima degli anni Settanta da parte di altri teorici politici che in direzione diametralmente opposta avevano di contro esaltato le potenzialità dello “stato hobbesiano” riscoprendone e al contempo riadattandone i fondamenti teorici al fine di evitare la “tragedia dei beni comuni”.

Si tratta della ben nota tesi di Garrett Hardin⁽⁴⁵⁾ in base alla quale la comunione dei beni conduce inevitabilmente a un'universale rovina, poiché l'essere umano è guidato principalmente dal perseguimento del proprio interesse e tende quindi a comportarsi come un *free rider*. Non possono che esservi (a parere di Hardin) che due sole strade alternative tra loro per fronteggiare problemi come la sovrappopolazione e il consumo di risorse che ne consegue: o introdurre diritti di proprietà sui beni o sottoporli a una regolamentazione pubblica. Ed è da qui che hanno inizio ciò che si possono definire: le “tentazioni tecnocratiche” del “governo dell'ambiente”.

3. — *Le tentazioni tecnocratiche e la “governance ambientale globale”.*

«La tentazione tecnocratica si può definire come un'operazione che, con l'obiettivo di neutralizzare le dinamiche politiche che sembrano associare la democrazia all'irrazionalità, alla contraddizione, all'incoerenza, alla decisione imperfetta, tende ad approdare a un sistema di governo nel quale il potere è attribuito a tecnici e a esperti, in quanto detentori di capacità e conoscenze razionali e oggettive che la popolazione non possiede»⁽⁴⁶⁾.

Data l'impossibilità momentanea di concepire a fronte di una “crisi globale di sopravvivenza” (dovuta a un “insostenibile” consumo di risorse ed

⁽⁴⁴⁾ Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique*, cit., p. 52.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, pp. 1243-1248.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. G. GIACOMINI, *Democrazia o tecnocrazia? Considerazioni cognitive e sperimentali sulla praticabilità dei regimi politici*, in *Biblioteca libertà*, 2016, pp. 41-72.

energia) una società caratterizzata da un potere “diffuso” e “partecipato”, autori come William Ophuls, Robert Heilbroner, Garrett Hardin, Paul Ehrlich e il chimico James Lovelock avevano sostenuto che, per soddisfare interessi non contingenti ma “a lungo termine”, soltanto un controllo elitario di tipo tecnocratico “dall’alto” avrebbe potuto garantire quell’efficacia di misure politico-ecologiche necessarie a far mutare i comportamenti degli esseri umani per evitare la “rovina”.

Emblematica la tesi di Hans Jonas (per quanto postdatata rispetto a quella degli autori ora menzionati) secondo la quale le democrazie liberali furono giudicate “temporaneamente inadeguate”, schierandosi a favore di una necessaria élite “guardiana” (che il filosofo aveva qualificato come una vera e propria forma di “tirannide”) illuminata e ben intenzionata cui affidare l’incarico di dirigere (così come un tempo aveva immaginato Platone) uno Stato “buono”. La sola “forma di governo” in grado di poter decidere (in virtù della sua costitutiva *lungimiranza*) in merito al destino dell’umanità (anche futura), poiché avrebbe potuto neutralizzare al meglio il “libero” gioco di interessi contingenti e particolari.

Si tratta di teorie filosofico-politiche che risentivano dello spirito “sovpravvivistista” dei primi anni Settanta del secolo scorso, all’indomani della pubblicazione del Rapporto Meadows⁽⁴⁷⁾ e che si ponevano d’altra parte in antitesi al nascente e “cooperativo” diritto internazionale dell’ambiente.

Quest’ultimo, dapprima, si era concretizzato con la stipula di alcuni Trattati bilaterali e in alcune decisioni giudiziali aventi a oggetto soltanto alcuni settori (tutela della flora, della fauna, inquinamento industriale ecc.), in seguito, con Conferenze (Stoccolma 1972, Rio 1992, 2012, 2015, 2019) promosse dalle Nazioni Unite in ragione delle quali si era raggiunta la «piena consapevolezza dell’esistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava di interventi coordinati da parte di tutti gli Stati della comunità internazionale, sia per la creazione di un sistema di regole per la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi, che per la promozione di uno sviluppo economico e

⁽⁴⁷⁾ Cfr. D.H. MEADOWS, D.L. MEADOWS, J. RANDORS, W.W. BEHRENS, *I limiti dello sviluppo*, III, (Mondadori) Milano, 1972.

sociale rispettoso delle esigenze ambientali⁽⁴⁸⁾ fino a esprimere “principi” diventati di dominio “comune”⁽⁴⁹⁾, ma che, tuttavia, non riesce a rappresentare (come sopra accennato) mediante un’ adeguata cornice normativa i processi “fisiologici” di funzionamento dell’intera biosfera (non già soltanto singoli “diritti” o “beni”) e a predisporre in tal senso un “sistema” di tutela coerente con essi.

Si tratta di una “architettura” autenticamente *ecologica* (che manca all’attuale diritto internazionale dell’ambiente) la quale rifugge da una visione etico-politica meramente “utilitarista”, strumentale e antropocentrica riguardo alle relazioni che l’umanità intrattiene con il “mondo naturale”, poco o per nulla accorta (se non in ragione della soddisfazione di “diritti-interessi”⁽⁵⁰⁾ al “deficit ecologico” (consumo complessivo delle risorse e possibilità di rigenerazione delle stesse nei cicli biogeochimici naturali)⁽⁵¹⁾ e ai “confini planetari”⁽⁵²⁾ i quali

⁽⁴⁸⁾ Cfr. M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto ambientale, I. Principi Generali*, cit., p. 14.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. T. YANG, R.V. PERCIVAL, *The Emergence of Global Environmental Law*, in *Ecology Law Quarterly*, XXXVI, 2009, pp. 615-664.

⁽⁵⁰⁾ Maria Rosaria Ferrarese sottolinea la comunanza di intenti delle due categorie nell’ambito del panorama della globalizzazione: «linguaggio degli interessi e linguaggio dei diritti corrispondono entrambi alla tendenza ad assumere dei modelli di regolazione sociale che sono in buona parte dei modelli di “autoregolamentazione”», cfr. M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, 2012, p. 163.

⁽⁵¹⁾ Il “deficit ecologico” «è calcolato ogni anno a livello nazionale e globale, dal Global Footprint Network, sulla base di un’operazione molto semplice: il rapporto tra biocapacità della terra e impronta ecologica degli individui umani che la popolano consumandola. L’identificazione globale del “deficit” è definita “giorno del sovra-sfruttamento della Terra” (Earth Overshoot Day). Attualmente emerge alla metà del mese di agosto, ma ogni anno peggiora. L’Organizzazione delle Nazioni Unite l’ha fatta propria, lanciando il più volte citato programma “Climate Neutral Now”». Cfr. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. pubbl.*, Agg. VII, Torino, 2017, p. 520.

⁽⁵²⁾ Individuati come segue: (I) cambiamento climatico; (II) perdita di biodiversità (terrestre e marina); (III) interferenza con il ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo; (IV) riduzione della fascia di ozono nella stratosfera; (V) acidificazione degli oceani; (VI) uso delle acque; (VII) uso del suolo; (VIII) inquinamento chimico; (IX) diffusione di aerosol nell’atmosfera. Cfr. J. ROCKSTRÖM, et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, CDLXI (2009), pp. 472-475.

indicano precisi *limiti fisici* entro i quali il pianeta Terra può o non può sostenere l'attività entropica dell'essere umano.

Tale modalità è accompagnata storicamente anche da un modo speculare con cui si trasforma anche il l'atteggiarsi del diritto nel contesto "globale" sganciato dalla sua tradizionale «connotazione in termini formali-piramidali per *dispersersi* nelle maglie della rete globale»⁽⁵³⁾. Si "transita" come è noto dal modello verticistico del "government" a quello orizzontale della "governance"⁽⁵⁴⁾.

Il concetto di *governance* se non soppianta sicuramente si sovrappone a quello di *government*; «benché incerto, mutevole, flessibile, cerca – infatti – ai vari livelli, ogni volta qualche forma di ricomposizione per garantire un livello minimo di certezza, e coerenza, di prevedibilità»⁽⁵⁵⁾.

Una procedura decisionale che seppur coinvolge anche i destinatari delle decisioni, gli *stakeholders*, o attori interessati di fatto vi è spesso un'esclusione di soggetti poco dotati di risorse, mezzi e peso politico. Per tale ragione potrebbe delinarsi una sorta di meccanismo di "selettività orizzontale"⁽⁵⁶⁾.

E, come è stato evidenziato, nel campo ambientale è lo stesso carattere *transboundary* dei problemi a far sì che la sovranità si atteggi attualmente sempre meno nei termini di un attributo assoluto ma come un concetto multidimensionale in costante flusso e soggetto a costante ridefinizione sociale⁽⁵⁷⁾. Tale rimodulazione di fonti, soggetti e poteri, nonché l'indebolimento della territorialità rendono sempre più sfumate le divisioni tradizionali tra diritto pubblico e privato e tra diritto nazionale e internazionale, promuovendo integrazione e armonizzazione. Il risultato è stato l'emergere di «un "diritto ambientale globale" – un campo che nella sua indole investe tutto in una

⁽⁵³⁾ Cfr. V. GIORDANO, A. TUCCI, *Razionalità del diritto e poteri emergenti*, Torino, 2013, p. 127.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. *retro*, nt. 20.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. V. GIORDANO, A. TUCCI, *Razionalità del diritto e poteri emergenti*, cit., p. 127.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. D. UNGARO, *Democrazia ecologica*, cit., p. 81 ss.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. J.F. MORIN, A. ORSINI, in IDD. (eds.), *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, (Routledge) London, 2014, p. 197.

volta tanto il diritto internazionale quanto il diritto nazionale e transnazionale. Il diritto ambientale globale è l'insieme dei principi legali sviluppati da sistemi di regolamentazione ambientale nazionali, internazionali e transnazionali finalizzati a proteggere l'ambiente e gestire le risorse naturali. Come *body of law*, esso è costituito da un insieme distinto di principi sostanziali e metodi procedurali che sono specificamente importanti o unici per la governance dell'ambiente»⁽⁵⁸⁾.

Potrebbe apparire assodato in prima battuta che la *governance* ambientale globale si porrebbe in un certo senso come espressione di quel “metodo sistemico” di cui si avvale l'ecologia⁽⁵⁹⁾, non solo perché nelle politiche di salvaguardia ambientale si attenua la dicotomia tra pubblico e privato, ma perché nella prassi giurisprudenziale⁽⁶⁰⁾ vi è non di rado un “dialogo” tra più sistemi normativi (dall'economia alla politica, dalla scienza ai sistemi di comunicazione)⁽⁶¹⁾ che, tuttavia, non ricomponne ma, piuttosto, accentua il carattere della *settorialità* (in questo caso del diritto) e del *funzionalismo*⁽⁶²⁾. In altri termini, la *differenziazione funzionale* tra vari sotto-sistemi sociali (e in particolare seguendo la logica “binaria” connessa alla differenza tra sistema sociale/ambiente delineata da Niklas Luhmann) si pone, in realtà, in contrasto con la “razionalità ecologica” (che invece guarda alla “totalità

⁽⁵⁸⁾ Cfr. T. YANG, R.V. PERCIVAL, *The Emergence of Global Environmental Law*, in *Ecology Law Quarterly*, XXXVI (2009), p. 615.

⁽⁵⁹⁾ Intesa non come una delle tante branche del sapere ma essa stessa come espressione di un nuovo “paradigma” di interpretazione della realtà a sua volta finalizzato a un'azione che considera la cooperazione e non il conflitto tra le parti la cifra per una riarticolazione dei rapporti sociali, economici, politici e in generale umani.

⁽⁶⁰⁾ In questo spirito si pone anche l'*Earth system governance project*, un Programma di ricerca internazionale interdisciplinare che coinvolge oltre duemila studiosi di tutto il mondo che ha sede a Lund. Esso è stato predisposto allo scopo di creare una sinergia tra vari ambiti disciplinari al fine di configurare efficaci “strategie di governance su più livelli territoriali di modo da tener conto dell'interconnessione sistemica dei cambiamenti ambientali globali. Cfr. F. BIERMANN, *Earth System Governance: A Research Framework*, in *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 2010.

⁽⁶¹⁾ Cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Napoli, 2013, p. 121.

⁽⁶²⁾ Cfr. G. TEUBNER, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, 1993.

del reale”)⁽⁶³⁾ e in continuità con il meccanicismo moderno nel momento in cui «al posto del rapporto interno/esterno tra il soggetto che conosce ed il mondo – come l’insieme di oggetti conoscibili – subentra il rapporto sistema/ambiente»⁽⁶⁴⁾. Una situazione che, pur delineando secondo alcuni studiosi uno stato di “disaggregazione” o “decostruzione” del diritto, non determina un annullamento totale del potere statale quanto, piuttosto, una disarticolazione della spazialità politico-giuridica che si traduce da una parte in un processo di “denazionalizzazione” e dall’altra in forme contestuali di “riaggregazione” a livello locale o comunque in molteplici ambiti politico-istituzionali sia vecchi, sia nuovi⁽⁶⁵⁾.

Lo stesso principio dello sviluppo sostenibile⁽⁶⁶⁾ riattualizza tra l’altro «l’artificio hobbesiano della riduzione della natura all’autorità umana»⁽⁶⁷⁾ attraverso la “regionalizzazione” dello spazio di azione (gli Stati) e una riduzione della natura a variabile dell’economia, da cui si configura anche a monte l’intera impalcatura del diritto dell’ambiente come disciplina che assume «la natura come [mero] *oggetto* di aspettative normative individuali o al massimo (...) eco-sociali (è il caso del c.d. “diritto all’ambiente”), comunque funzionali alla salvaguardia dell’economia dello scambio e dei consumi e quindi soltanto di conservazione e protezione(...) dei danni e delle esternalità»⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶³⁾ Come evidenzia Dryzek coincide solo in parte con tale prospettiva “sistemica”, ovvero nella misura in cui si tenga in considerazione esclusivamente l’aspetto “strumentale” delle relazioni che intercorrono tra sistemi umani (in particolar modo quelli economici e giuridici) e naturali, in rapporto alla capacità dei primi di impedire che vengano minate le basi della “sopravvivenza” offerte dai secondi. La frammentazione della società in una serie differenziata di sub-sistemi porta inevitabilmente con sé l’idea di un abbandono di qualsiasi idea di “totalità originaria”. Cfr. J. DRYZEK, *La razionalità ecologica*, (Otium) Ancona, 1989.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Milano, 2002, p. XI.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. S. SASSEN, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale* (2006), trad. it. di B. Mondadori, Milano, 2008.

⁽⁶⁶⁾ «Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura» (Principio 1 della Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992).

⁽⁶⁷⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Estrattivismo e nemico nell’era fossile del costituzionalismo*, cit., p. 70.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, cit., p. 496.

Pur caratterizzandosi in termini di diritto soggettivo (non riducibile pertanto alla semplice componente economica), il “diritto allo sviluppo sostenibile” non costituisce, infatti, dal punto di vista operativo uno scarto significativo rispetto al “diritto allo sviluppo” *tout court*. Ciò ha reso possibile l’emergere di un’etica dei doveri verso l’ambiente⁽⁶⁹⁾ e al contempo una “multidimensionalità” del significato di sostenibilità (economica, sociale e ambientale) che è stato utilizzato come criterio “integrato” di bilanciamento tra contrapposte esigenze socio-economiche da una parte con quelle ambientali dall’altra⁽⁷⁰⁾ che però non abbandona il suo portato di “variabilità” (e di ambiguità) nel momento in cui (malgrado la volontà di sottomettere l’economia a dei principi giuridici come quelli di “integrazione”, “precauzione”, “chi inquina paga” e delle “responsabilità comuni ma differenziate”) l’accostamento dello “sviluppo sostenibile” con la “crescita economica”⁽⁷¹⁾ individua una precisa scelta di campo: è il modello liberale dell’economia di mercato a essere il più conforme al concetto di sviluppo sostenibile.

Una scelta che, il più delle volte, fa prevalere nella trazione tra normatività e pratiche effettive di *governance* un orientamento “gestionale” in cui si associano una componente economica (es. tasse e mercati di licenze di

⁽⁶⁹⁾ Consistente nel «considerare le limitazioni allo sviluppo imposte dal livello di evoluzione tecnologica e dai modelli di organizzazione socio-economica alle capacità umane di sfruttare in modo efficiente, e non solo in un’ottica puramente “estrattiva”, le risorse naturali del Pianeta. In tale contesto [e] la necessità di tenere in adeguata considerazione le limitate capacità di assorbimento da parte della biosfera delle esternalità negative causate dalle attività di origine antropica». Cfr. M. MONTINI, *L’interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l’attuazione del diritto internazionale dell’ambiente*, in *federalismi.it* (8 maggio 2019), p. 8.

⁽⁷⁰⁾ M. MONTINI, *L’interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l’attuazione del diritto internazionale dell’ambiente*, cit., p. 9.

⁽⁷¹⁾ «Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale.». Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992, cit., Principio 12).

emissioni) e una tecnologica (incentivi a cambiamenti che consentono il risparmio di materiali ed energia); scientificamente indirizzato dall'economia ambientale ("ottenere prezzi corretti" mediante "internalizzazione delle esternalità")⁽⁷²⁾. Un sapere, quest'ultimo, che elude da un lato il problema dei "limiti naturali", attraverso il ricorso a un'accezione "debole" di "sostenibilità" (in base alla quale le risorse naturali possono sempre essere sostituite da mezzi artificiali finalizzati allo scambio), dall'altro una serie di caratteristiche del mondo naturale che non possono essere quantificabili (e quindi monetizzabili seguendo una logica meramente compensativa) e che resta improntato sull'individualismo metodologico (criterio delle preferenze, valutazione costi-benefici in funzione della massimizzazione del guadagno o del vantaggio del singolo) e che si pone inoltre sia a monte, sia a valle in stretta relazione anche e soprattutto con il diritto ambientale.

A valle, attraverso un recupero "tecnocratico" dell'azione dello Stato che dovrebbe (sempre nella prospettiva dell'economia ambientale) assumere semplicemente decisioni "correttive" e di "ripristino" dei "fallimenti del mercato".

A monte configurando un diritto che pur definendosi "ambientale" (ove per "ambiente" si intende solo e unicamente lo spazio antropomorfo in cui "abitano" gli individui) «nulla o quasi considera di usi fisiologici della natura»⁽⁷³⁾, recludendo la seconda a ontologia esterna o al massimo residuale⁽⁷⁴⁾.

Differente è, invece, la prospettiva dell'economia *ecologica*⁽⁷⁵⁾ che si discosta dalle tradizionali categorie dell'economia neoclassica per adottare un modello macroeconomico di tipo "sistemico", ma questa volta capovolgendo totalmente l'impostazione in base alla quale la natura costituisce un sottosistema dell'economia e non viceversa; oggetto di studio è infatti non la razionalità "autoreferenziale" del mercato ma i flussi energetici e i grandi

⁽⁷²⁾ Cfr. J.M. ALIER, *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, ed. it. a cura di M. Armiero, (Jaca Book) Milano, 2009.

⁽⁷³⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, cit., p. 496.

⁽⁷⁴⁾ M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, cit., p. 497.

⁽⁷⁵⁾ Cfr., per tutti, M. BRESSO, *Per un'economia ecologica*, (La Nuova Italia Scientifica) Firenze, 1993.

cicli biochimici che attraversano gli ecosistemi e la biosfera, con i quali è la prima che deve misurarsi adeguando i propri strumenti e sistemi di valutazione ai vincoli fisici posti dalla natura.

Una prospettiva che (al pari della prima) si riflette anch'essa nel mondo del diritto. In particolare in un diritto ambientale che non può essere considerato più “minoritario” ma a tutti gli effetti “concorrente” con l'attuale “global environmental law”, ovvero un diritto “ecologico” (*rule of law for nature*)⁽⁷⁶⁾ che pone il problema di un riconoscimento di una “soggettività giuridica” agli enti di natura⁽⁷⁷⁾ o comunque di garantire una maggiore coerenza con un “approccio ecosistemico” che riequilibri il rapporto tra economia e ambiente naturale, superando la “certezza narrativa” di una soluzione “win-win” portata avanti dalla “ecologia di mercato”⁽⁷⁸⁾ senza considerare la fisiologica dinamica dell’“economia della natura”⁽⁷⁹⁾.

Ed è a partire da una concezione che sposa poi una tale *simbiosi* con il mondo naturale che presero piede le proposte di una “democrazia ecologica locale e comunitaria” che si sono articolate in tempi trascorsi (anch'esse dagli anni Settanta del secolo scorso) fino ad arrivare ai giorni nostri con le attuali rivendicazioni dei movimenti “territorialisti” e per i “beni comuni”.

4. — *Democrazia “locale” e territorio. Le soluzioni “decentralizzate”.*

Leitmotiv di una sovranità che parte dal “basso” è la «dimensione quantitativamente corretta, nel senso che si ravvisa nella “scala ridotta” dei siste-

⁽⁷⁶⁾ Per una panoramica dell'argomento C. VOIGT (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, cit.

⁽⁷⁷⁾ Un “formante culturale” che deriva dalle cosmologie indigene del Sudamerica che è stato positivizzato nelle Costituzioni di Ecuador e Bolivia nel 2008, nella Dichiarazione dei diritti della Madre Terra, nel Programma ONU Harmony with nature, e preso in considerazione anche in alcune proposte di direttive europee.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. T.L. ANDERSON, D.R. LEAL, *L'ecologia di mercato. Una via liberale alla tutela dell'ambiente*, (Lindau) Torino, 2008.

⁽⁷⁹⁾ Darwinianamente intesa come *relazione* finalizzata a garantire un (seppur solo tendenziale) equilibrio coinvolgente *comunità* e *popolazioni* più che (l'interesse di) singoli individui.

mi economico e politico il principale requisito di ecocompatibilità. [Essa] è utopisticamente centrat[a] sulle microcomunità locali [ed è] rappresentata dall'eco-comunitarismo anarchico, nelle due varianti dell'eco-monasticismo e del bio-regionalismo che hanno quale presupposto la coabitazione di piccoli gruppi umani (...). La natura rappresenta qui l'ideale regolativo (...). Primitivismo, decentramento, rinuncia alla tecnologia e rifiuto dell'economia di mercato, insieme alla distruzione dell'idea di Stato, ad autarchia, cooperazione ed eliminazione della gerarchia»⁽⁸⁰⁾.

La bioregione è un'area non definita geograficamente, ma sulla base delle caratteristiche e delle *specificità ecologiche* (suolo, corsi d'acqua, clima, piante native, specie animali, culture comuni), ove si costituisce a livello sia culturale, sia psicologico, sia politico un'intima associazione materiale e spirituale di reciprocità tra comunità umane e “comunità biotiche”, in cui il flusso di compartecipazione tra tutte le entità viventi non avviene tanto attraverso il pensiero razionale, ma mediante una con-divisione emotiva ed empatica con i cicli stagionali della natura.

A livello politico si auspicava una cessione di potere a tale “unità locale” *nella* natura, da articolarsi poi attraverso una confederazione delle stesse (bio)regioni secondo un modello a “rete” considerato in generale da tutti i “bioregionalisti” maggiormente “sostenibile” rispetto a una amministrazione “globale” o “nazionale”. Ciò in quanto tutte le strutture gerarchiche, compreso lo Stato-nazione, a parere dei bioregionalisti avrebbero impedito agli esseri umani di esprimere tutte le potenzialità della loro intima natura (quella di esseri “cooperativi”) e al contempo mediante la pratica della “riabitazione” dei *luoghi* (del *ridiventare* cioè “nativi” degli stessi) permettere agli ecosistemi di espletare al meglio tutte le funzioni vitali che li pertengono.

Un “esperimento” esplorato anche da Elinor Ostrom allorquando nel discutere di gestione dei “beni comuni” si sostiene che le comunità dei *commoners* non dovrebbero superare i 15.000 partecipanti⁽⁸¹⁾, seppur secondo la stessa autrice oggetto di osservazione non è l'ecosistema in quanto tale,

⁽⁸⁰⁾ Cfr. M. TALLACCHINI, *Sovranità ed ecofilosofie*, cit., pp. 261-263.

⁽⁸¹⁾ Cfr. E. OSTROM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, cit.

ma un sistema “socio-ecologico”, espressione di una “co-evoluzione” tra attività antropica (modificativa quindi degli assetti e degli equilibri naturali) e dinamiche biologiche⁽⁸²⁾.

Anche la bioregione è, infatti, oggi concepita⁽⁸³⁾ non in senso ecologico “puro” ma come un’entità spaziale (rurale o urbana) omogenea coincidente con realtà storiche, sociali o geografiche, frutto di una lettura del “territorio” come un insieme interrelato di elementi naturali e artificiali in cui i criteri amministrativi dell’organizzazione dello spazio sono ispirati a logiche non “appropriative” ma di condivisione e coesione, sociale e ambientale, in ultima analisi da *valorizzarsi* (questa volta riconducendo le attività economiche dalle megastrutture produttive “globali” omologanti e sradicanti nella sfera di potere degli “abitanti”-cittadini-produttori) come *bene comune*⁽⁸⁴⁾.

Una riappropriazione che è politica ed esistenziale al tempo stesso, da realizzare mediante uno *sviluppo sostenibile locale*⁽⁸⁵⁾, attraverso modalità di *auto-governo* “comunitario”, circoscritto nella dimensione della città e in rapporto al territorio che la comprende⁽⁸⁶⁾ (in questo caso mediante un federalismo

⁽⁸²⁾ Per sistemi socio-ecologici si intende: «quell’insieme di sub-sistemi ecologici e sociali che si configurano, propriamente, come dei sub-sistemi i cui meccanismi di inscindibile interazione e reciproca influenza si svelano soltanto quando essi vengono.

integrati e studiati come “parti” del “tutto” rappresentato da super-sistemi che li includono, qualificabili appunto come sistemi socio-ecologici; in essi le società umane sono a pieno titolo “dentro” gli ecosistemi e “convivono” con i limiti di espansione che questi ultimi pongono alle condotte umane, ricevendone, per converso, i benefici rappresentati dai servizi ecosistemici, i quali in grande parte si ascrivono socialmente alla categoria dei *commons*». Cfr. M. MONTEDURO, *Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”*, Atti del XV Convegno del “Club Giuristi dell’Ambiente”, Pescasseroli, 2013, pp. 15-16. In relazione al tema anche E. OSTROM, *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems*, in *Science*, 325 (2009), p. 419 ss.

⁽⁸³⁾ Cfr. A. MAGNAGHI, *La bioregion urbaine*, cit.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. A. MAGNAGHI (a cura di), *Il territorio bene comune*, (Firenze University Press) Firenze, 2012.

⁽⁸⁵⁾ ID., *Crisi ecologica globale e progetto locale*, in O. MARZOCCA (a cura di), *Governare l’ambiente? La crisi ecologica tra poteri, saperi e conflitti*, Milano-Udine, 2010.

⁽⁸⁶⁾ Sul tema più approfonditamente cfr. O. MARZOCCA, *Il mondo comune. Dalla virtualità alla cura*, (Manifestolibri) Roma, 2015.

municipale “solidale”), sempre seguendo relazioni non gerarchiche tra istituzioni e “abitanti”, e avvalendosi di strumenti di amministrazione “condivisa” e “partecipata” (es. patti di collaborazione, accordi tra P.A. e cittadini ecc. secondo il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 Cost.).

Come però ha chiarito Alberto Magnaghi, il fondatore della “scuola territorialista” (sulla base di quanto già accade in merito al protagonismo delle realtà locali nel contesto di Province, Regioni e nello spazio dell’Unione Europea) «Il federalismo municipale solidale [si dovrebbe valorizzare ed estendere al] complesso sistema “multilivello” di reti solidali di città presenti nel territorio europeo per dare risposte a queste sfide ancorandosi ad una definizione “ad alta risoluzione” identitaria e sociale dello spazio europeo: un concetto di Europa che si fondi sulla valorizzazione delle peculiarità delle culture e dei giacimenti patrimoniali locali, attivando un principio di *cittadinanza europea* che trovi le sue radici nella federazione di regioni e di città autonome organizzate ciascuna con forme di democrazia partecipativa come forma ordinaria di governo»⁽⁸⁷⁾, riconoscendo in questo modo la necessità di un coordinamento “sovranaZIONALE” delle realtà tanto nazionali, quanto “locali” in senso stretto.

La dimensione sovranazionale, transnazionale e internazionale risulta, invece, a parere sia dei teorici del *rule of law for nature*⁽⁸⁸⁾, sia della “eco-democrazia” e dello Stato verde⁽⁸⁹⁾, di fondamentale importanza in quanto denotano i limiti di un approccio meramente “localista”, poiché il raggio di azione dell’“azione locale” non può nel contesto di interrelazioni ecologiche “diffuse” (es. piogge acide, cambiamenti climatici, difesa di beni comuni “globali” come i ghiacciai e l’atmosfera in generale) che rimanere limitato a determinati “luoghi”, perdendo così di vista anche l’intento iniziale di porre in essere un modello di “sovranità” che rifletta non una “fisica” politica *aggregativa* à la Hobbes, ma un neo-organicismo “ecologico” che rispecchi

⁽⁸⁷⁾ Cfr. A. MAGNAGHI, *Dalla partecipazione all’autogoverno della comunità locale: verso il federalismo municipale solidale*, in *Democrazia e dir.*, n. 3/2006.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. *retro*, nt. 3.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. *retro*, nt. 24.

l'effettiva dinamica delle “reti del vivente”. Queste ultime riguardano anche “macro-processi” non adeguatamente presi in considerazione dai “localisti”.

Un limite e un errore che a parere dei menzionati autori “green” si manifesta anche dal punto di vista “istituzionale”⁽⁹⁰⁾ allorquando esigenze di raccordo “ultra-locale” (es. le confederazioni tra bioregioni) conducono inevitabilmente e nuovamente a qualche forma di “gerarchia organizzativa” necessaria ai fini di una cooperazione transnazionale che non si limiti a fronteggiare la crisi ambientale solo attraverso il criterio della “piccola scala” a misura umana⁽⁹¹⁾.

C'è chi ritiene, allora, sulla base di una *domestic analogy* che contro il mero pragmatismo delle soluzioni “tecnocratiche” possa e debba adottarsi una soluzione “cosmopolita” istituendo una sorta di “Stato mondiale” (che ricorda la *civitas maxima* kelseniana) o quantomeno di istituire nuove Agenzie internazionali o Tribunali per l'ambiente⁽⁹²⁾ che facciano rispettare gli obblighi degli Stati⁽⁹³⁾.

Una soluzione che nonostante alcuni tentativi (come quello di parziale riforma dell'Unep nel 2012) non ha ancora visto la luce da una parte per mancanza di Trattati istitutivi, dall'altra a causa di un fenomeno che la teorica politica australiana Robyn Eckersley, (autrice di *The Green State. Rethinking democracy and sovereignty*) ha definito come “paradosso del multilateralismo”, consistente in una crescente proliferazione e “congestione” di accordi internazionali ambientali, a cui è seguito anzitutto non un rafforzamento ma un depotenziamento dell'efficacia dello stesso multilateralismo in termini di effettivo raggiungimento di obiettivi sia di tutela ambientale, sia di equità

⁽⁹⁰⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *Environmentalism and Political Theory. Towards an Ecocentric Approach*, (Suny Press excelsior editions) New York, 1992, pp. 177-178.

⁽⁹¹⁾ Cfr. E.F. SCHUMACHER, *Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa*, 4ª ed., (Mondadori) Milano, 1992 (1973).

⁽⁹²⁾ Cfr. A. POSTIGLIONE, *Il diritto dell'ambiente: riconoscimento nazionale ed internazionale*, Comitato promotore del Tribunale internazionale dell'ambiente, Milano, 1990.

⁽⁹³⁾ Sul tema più ampiamente Cfr. F. CERUTTI, *Sfide globali per il Leviatano. Una filosofia politica delle armi nucleari e del riscaldamento globale*, (Vita e Pensiero) Milano, 2010.

socio-economica⁽⁹⁴⁾. Situazione che spinge i teorici della “eco-democrazia” e del Green State a propendere per una soluzione che vada “oltre il locale e il globale”.

5. — *Verso una sintesi “ecodemocratica” oltre il “locale” e il “globale”.*

Uno spunto più realistico rispetto ad ancora improbabili “istituzioni globali per l’ambiente” è dato dalla categoria ancora *in fieri* della “cittadinanza europea”, da ripensare e attuare entro una cornice “costituzionale” economica che ridimensioni notevolmente il primato del principio di concorrenza (che trova le sue basi nelle teorie degli ordoliberali tedeschi)⁽⁹⁵⁾ ma funzionale a un “diritto biotico”⁽⁹⁶⁾ o “biochimico” su cui operare una revisione profonda della politica, dell’economia e del diritto, e in particolare il campo dei diritti fondamentali della persona, al fine di «recuperare una giuridicità

⁽⁹⁴⁾ Una prima ragione è da ravvisarsi nelle crescenti tensioni tra Paesi “sviluppati” e Paesi in via di sviluppo in merito alla condivisione degli oneri sulla tutela ambientale e sui limiti da porre a una crescita economica indiscriminata. Una seconda dalla mancanza di armonizzazione e coordinamento a livello internazionale da un lato tra i Trattati in materia ambientale con i regimi sul commercio internazionale (dovuta anche alla carenza di regolamentazione su alcuni aspetti che riguardano questi ultimi) e dall’altro tra gli stessi settori del diritto ambientale e infine una terza è da rinvenirsi nell’assenza o nella scarsa presenza di politiche sia interne, sia internazionali che abbiano previsto un cambiamento di paradigma politico-economico in merito a una concezione “forte” della sostenibilità, essendo prevalsa un’idea meramente economicistica della sostenibilità ambientale riscontrabile nei recenti documenti *The Future we want* dell’ONU, nella Conferenza sul clima di Parigi, e nei Sustainable Development Goals del 2015 delle Nazioni Unite (Agenda 2030) in cui il sostegno ai principi fondati su una *crescita verde* (*green growth*) improntati sull’economia neoclassica, riflettono di fatto la volontà della maggior parte degli Stati di restare “indolente” nel perseguire una transizione da una modernizzazione debole a una “forte”, ovvero fondata su una ristrutturazione dell’economia, della politica e di un diritto che adeguino i loro contenuti ai limiti planetari. Più ampiamente sul tema cfr. P. CHRISTOFF, R. ECKERSLEY (eds.), *Globalization and Environment*, Rowman & Littlefield, Lanham/Maryland, 2013, p. 165 ss.

⁽⁹⁵⁾ Per un’analisi più approfondita sul tema cfr. A. LUCARELLI, *Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia*, Napoli, 2016.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. G. MAIRET, *Nature et souveraineté*, (Sciences Po. Les Presses) Paris, 2012.

fondata su doveri, esercitati non per imposizione umana né per condivisione, ma (...) per fisiologia di tutti i viventi nelle loro relazioni reciproche di specie, con i beni e i servizi della natura»⁽⁹⁷⁾.

L'«equilibrio ecologico» rappresenta in sostanza una clausola di «solidarietà di specie» e al contempo una necessaria preconditione di sopravvivenza degli stessi diritti umani in cui anche la logica del «bilanciamento» tra diritti o tra diritti rispetto ad alcuni «beni» si rivela alquanto artificiosa se a prevalere è il criterio delle preferenze *immediate* rispetto a quelle *ponderate*⁽⁹⁸⁾. In altri termini, se non si subordinano chiaramente i meri «interessi» individuali alla fisiologica relazione dinamica dell'umanità con la biosfera, riallacciando le astrazioni concettuali della politica, dell'economia e del diritto a contesti *viventi* si perde di vista ovvero si commette (come è stato sottolineato) un errore epistemico, prima ancora che metodologico⁽⁹⁹⁾.

In ordine, all'articolazione istituzionale è evidente che non costituendo l'Unione Europea ancora uno Stato federale (a causa di impedimenti collegati a una gelosa difesa da parte degli Stati membri della propria sovranità) difficilmente potrebbe essere concepita non solo una struttura politicamente unitaria ma che abbia in più una funzione coordinamento in merito al raggiungimento di obiettivi condivisi (in particolare l'abbandono della «crescita» a favore di politiche «costituzionali» improntate a colmare il deficit ecologico, riarticolarlo radicalmente modelli di produzione, consumo e distribuzione di risorse entro schemi istituzionali che siano maggiormente

⁽⁹⁷⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. pubbl.*, Agg. VII, Torino, 2017, p. 489.

⁽⁹⁸⁾ Il teorico-politico Bryan Norton, nella sua teoria sul «valore trasformativo» distingue il concetto di preferenze immediate e «ponderate». Le prime sono un'espressione non razionalizzata di bisogni fisici, desideri, impulsi, istinti; le seconde esprimono invece interessi mediati e orientati da convinzioni, valori, ragionamenti, ideali. Secondo questa impostazione, l'antropocentrismo «forte» assume che le preferenze immediate degli esseri umani, non sottoposte a esame critico, determinino i valori, mentre l'antropocentrismo «debole» fa riferimento alle preferenze ponderate, capaci di determinare una condotta umana rispettosa della natura. Cfr. B. NORTON, *Etica ambientale e antropocentrismo debole*, in R. PEVERELLI (a cura di), *Valori selvaggi. L'etica ambientale nella filosofia americana e australiana*, (Medusa) Milano, 2005.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Il «deficit ecologico» del pianeta come problema di «politica costituzionale»*. Parte prima, in *Revista Juridica – CCJ* 2016.

“prescrittivi” per i singoli Stati e meno “ottativi”); una lacuna che potrebbe essere del resto superata evitando di trasferire *analogicamente* dal piano nazionale a quello sovranazionale il meccanismo della rappresentanza (fermo restando il necessario rafforzamento delle funzioni del Parlamento) e revisionarne urgentemente la *forma*⁽¹⁰⁰⁾ a partire da facilitazioni e sinergie istituzionali che favoriscano modalità di partecipazione *non* “lobbystica” e autenticamente rispettose di ciò che è stata definita come “demodiversità”⁽¹⁰¹⁾.

In tale direzione, come evidenzia Robyn Eckersley⁽¹⁰²⁾, la Convenzione di Aarhus⁽¹⁰³⁾ lascia intravedere una possibile iniziale (ma solo dal punto di vista cronologico) chiave di lettura (normativa e fenomenologica al tempo stesso) *estensiva* di fattispecie concrete che superano la logica dell’“interesse individuale” (coinvolgendo in linea di principio non solo cittadini direttamente “toccati” dalle decisioni ma tutti i possibili interessati da un possibile pregiudizio che può riguardare un dato “ambiente”) ponendo, altresì, una sfida se non allo stesso concetto “moderno” di sovranità, almeno all’“interesse individuale” tanto dello Stato” quanto del “privato” che agisce anche a livello “globale”, orientando verso forme di democrazia “oltre lo stato”⁽¹⁰⁴⁾, sebbene la partecipazione come fine a sé stessa non sia condizione sufficiente⁽¹⁰⁵⁾

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. D. BOURG, K. WHITESIDE, *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et la politique*, cit.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. M. CARDUCCI, *Come governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, (Università di Bologna, Dip. di Scienze giuridiche) Bologna, 2018, pp. 83-84.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *The Green State*, cit., p. 193 ss.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con l. 16 marzo 2001, n. 108, su: *unece.org*.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Bari-Roma, 2018, anche a prescindere dai propri confini interni (come accade ad esempio nei casi di consultazione del pubblico transfrontaliero, cfr. C. PITEA, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, cit., p. 198 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Essa, come è stato evidenziato non dovrebbe essere limitata soltanto a piani e programmi la cui definizione e articolazione (nonostante la “partecipazione”) sia esposta a poteri economici concorrenti e antidemocratici, ma riflettere maggiormente le esigenze di territori e “contesti di vita” che possano essere adeguatamente rappresentati al di là di meri criteri “amministrativi” (“competenze”, “materie” e “interessi strategici”). Cfr. M. CARDUCCI, *Come governare l'ecosistema? Un approccio multidisciplinare*, cit.

a stabilire le condizioni per una transizione da un costituzionalismo (sia esso nazionale o europeo) “fossile” verso una “riscoperta” e soprattutto una ri-articolazione (nel contesto odierno) di un diritto costituzionale “biotico” o “biochimico”⁽¹⁰⁶⁾.

6. — Conclusioni.

Dalle riflessioni qui svolte emergono due nuove categorie tra loro complementari: *demodiversità* e *geocittadinanza* che, se da un lato denotano una inadeguatezza di fondo della categoria sovranità nel contesto della odierna crisi ecologica⁽¹⁰⁷⁾, non ne segnano il suo tramonto definitivo.

⁽¹⁰⁶⁾ Per diritto costituzionale “fossile” si intende designare il passaggio nel XVI secolo all’era industriale con la scoperta del carbone; un contesto storico tale che ha influenzato anche il modo di costruire gli ordinamenti giuridici secondo una ragione “estrattivista”. Per “biochimico” si intende invece designare alcuni aspetti significativi dell’epoca precedente alla “modernizzazione” improntata su una maggiore «sostenibilità della produzione agricola e sul governo del legno per la costruzione dei numerosi borghi e mercati cittadini nati intorno al commercio. Questo diritto, indipendentemente dal regime giuridico della proprietà, era molto più elementare nella sua struttura organizzativa e procedimentale, in quanto ancorato alla sostenibilità dei soli bisogni fisiologici di tutte le comunità umane (ripararsi dal freddo, cibarsi e riscaldarsi attraverso la legna), senza nessuna proiezione verso un’idea di appropriazione funzionale alla erogazione di servizi aggiuntivi generali e separati dall’accesso alle risorse» Cfr. M. CARDUCCI, *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni?*, cit., p. 46.

⁽¹⁰⁷⁾ Come evidenzia Stefano Nespôr «sono maturi i tempi per parlare di questo argomento, tenendo conto di due aspetti: da un lato che questi principi [quello della sovranità e in genere quelli di diritto internazionale] sono stati concepiti ben prima che si potesse immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre effetti potenzialmente gravi e irreversibili sull’ambiente globale, d’altro lato che la democrazia moderna è stata pensata nel quadro dello stato nazione, un organismo ormai liso e inefficiente per confrontarsi con i grandi problemi che ci stanno avanti». Cfr. G. MANFREDI, S. NESPOR, *Ambiente e democrazia: un dibattito*, in *Riv. giur. ambiente*, 2010, p. 313. Come evidenzia Stefano Nespôr «sono maturi i tempi per parlare di questo argomento, tenendo conto di due aspetti: da un lato che questi principi [quello della sovranità e in genere quelli di diritto internazionale] sono stati concepiti ben prima che si potesse immaginare che le scelte di uno stato potessero produrre effetti potenzialmente gravi e irreversibili sull’ambiente globale, d’altro lato che la democrazia moderna è stata pensata nel quadro dello stato nazione, un organismo ormai liso e

La sua permeabilità alle logiche dell’“economico” tuttavia evidenzia come vi sia la necessità del recupero di un ruolo dello Stato nel favorire processi di giuridificazione dei “diritti della natura” anche e soprattutto a livello sovranazionale.

Il termine *geocittadinanza*, coniato da Robyn Eckersley⁽¹⁰⁸⁾, indica una sfera *pubblica* non riducibile soltanto al territorio nazionale, ancorché solo a partire da quest’ultimo si potrebbe credibilmente essere in grado di favorirla e “facilitarla” grazie a un’iniezione di energia e immaginazione politica portata avanti oggi (seppur in forma “embrionale”) grazie alla spinta propulsiva dei giovani movimenti “green”.

Mentre con quello di *demodiversità* si tenta di superare un approccio meramente “partecipativo” al fine di far interagire procedure, competenze e materie entro un quadro integrato e “olistico” di conoscenze, specificità territoriali, connessioni ecosistemiche ecc. al fine di *costruire* una *dimensione istituzionale* adeguata che possa favorire tali processi attraverso un “recupero” della “sovranità” per garantire non già un ritorno al passato (da un diritto costituzionale “fossile” a uno “biochimico”) quanto una giuridicità non ancorata alla “tirannia dell’economico”, in funzione del soddisfacimento di bisogni vitali da un lato e dell’“equilibrio ecologico” dall’altro (secondo un’unità dialettica “aperta”) e che possa essere adeguatamente reso efficace attraverso una presenza forte del diritto e della politica, cui la crisi ecologica consegna la preziosa occasione di un nuovo protagonismo.

Se da un lato è possibile un recupero di una progettualità “sovrana”, dall’altro la stessa necessiterebbe di essere ripensata alla luce del fatto che è l’intera biosfera a dover essere centro dei processi politici, il che vuol dire sostenere non tanto un diverso modo di intendere la sovranità ma di governare la “complessità”.

inefficiente per confrontarsi con i grandi problemi che ci stanno avanti». Cfr. G. MANFREDI, S. NESPOR, *Ambiente e democrazia: un dibattito*, loc. cit.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. R. ECKERSLEY, *Geopolitan Democracy in the Anthropocene*, in *Political Studies*, LXV (2017).